



**SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO**  
*Divisione Vigilanza Distribuzione I*

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività abusiva posta in essere tramite il sito internet [rca.consulenzazuppelli.it](http://rca.consulenzazuppelli.it)

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- 
- a) *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* rca.consulenzazuppelli.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle verifiche eseguite, è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e che nella *home page* del sito è richiamato *omissis*, intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi *omissis* ;
- c) il sito *internet* www.rca.consulenzazuppelli.it non risulta essere censito nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com è stata individuata in VHosting Solution S.r.l. la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata essere *omissis* ;
- e) *omissis*, l'IVASS ha trasmesso al predetto *omissis*, all'indirizzo di posta elettronica certificata individuato sul portale www.registroimprese.it *omissis*, una richiesta di riconoscimento/ disconoscimento del sito *internet* rca.consulenzazuppelli.it, assegnando 5 (cinque giorni) per ricevere una risposta;
- f) *omissis*, il suddetto intermediario ha disconosciuto la proprietà del sito *internet* dichiarando la propria estraneità;
- g) *omissis* il sopracitato *omissis* ha trasmesso all'IVASS *omissis* ;

- 
- h) *omissis* l'IVASS ha trasmesso al *Registrar*, Vhosting Solution S.r.l., una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazioni utile in merito al sito *rca.consulenzazuppelli.it* e al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3 (tre) giorni;
- i) *omissis* il *Registrar* ha dichiarato di non poter fornire informazioni inerenti l'intestatario del sito, segnalando di aver provveduto alla sospensione del servizio;
- j) *omissis* ;
- k) il sito *internet rca.consulenzazuppelli.it* risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet rca.consulenzazuppelli.it* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

---

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

#### SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* [rca.consulenzazuppelli.it](http://rca.consulenzazuppelli.it).

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da  
RICCARDO CESARI